

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 18/01/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un buono postale fruttifero emesso nel marzo del 1990, presentava in data 2/4/2010 reclamo nei confronti dell'intermediario resistente, contestando la liquidazione degli interessi effettuata a fronte della richiesta di rimborso (avvenuta presumibilmente nel 2010).

Secondo quanto indicato nel modulo, la resistente non forniva riscontro alle doglianze del cliente.

In sede di ricorso, pervenuto l'8 settembre 2010, il cliente lamentava che, a fronte di un buono postale fruttifero emesso per il valore nominale di £ 1.000.000 "*nel lontano 1992*", il resistente aveva offerto in restituzione l'importo di € 1.420,26 calcolando interessi fino al 2001, ritenendo che la tipologia di titolo sottoscritto (appartenete alla serie "AD") prevedesse una scadenza massima pari a 11 anni. Lo scrivente richiedeva, invece, il riconoscimento di interessi secondo i criteri e i tassi riportati sul retro del documento, per un importo complessivo determinato in € 2.705,11.

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni in data 17/12/2010, in ritardo di oltre un mese rispetto alla scadenza del termine procedimentale. Nella propria memoria difensiva, eccepiva preliminarmente il difetto di competenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario, qualificando i buoni fruttiferi postali come prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocati attraverso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. . In sostanza, secondo la resistente, l'insussistenza della competenza dell'Arbitro deriverebbe principalmente dalla qualificazione dei prodotti di risparmio postale in termini di prodotti finanziari.



Quanto, poi, al merito della controversia, la resistente rilevava l'infondatezza del ricorso, in quanto il buono postale fruttifero in possesso del ricorrente apparteneva alla serie speciale contraddistinta dalle lettere "AD", serie istituita dal D.M. 23 luglio 1987 e caratterizzata -ai sensi dell'art 2 del medesimo decreto- da una durata massima di sette o undici anni, al termine della quale veniva garantito un interesse lordo rispettivamente pari al doppio o al triplo del capitale investito.

La richiamata normativa ministeriale prevedeva inoltre che, in caso di richiesta di estinzione anticipata da parte del risparmiatore, il capitale venisse rimborsato rivalutato al tasso applicato per i buoni fruttiferi ordinari appartenenti alla serie "Q". I tassi di interesse della serie "Q", riportati dalla timbratura apposta sul retro del titolo, avrebbero pertanto rappresentato un mero riferimento informativo a beneficio del possessore per facilitare la quantificazione del rendimento nel caso in cui lo stesso avesse deciso di avvalersi del rimborso anticipato.

DIRITTO

Per decidere il presente ricorso, occorre affrontare in via preliminare la questione relativa alla assoggettabilità della materia del risparmio postale alla competenza dell'ABF.

Tale eccezione, puntualmente riproposta dall'intermediario, impone di valutare la sussistenza della competenza dell'ABF in materia di risparmio postale, approfondendo un esame che è stato già oggetto di valutazione da parte del Collegio ABF di Napoli.

Sul punto, appare necessario premettere che la materia del risparmio postale (e dei buoni postali fruttiferi, che ad essa fanno capo) è disciplinata da norme di carattere speciale di vario rango di non sempre agevole coordinamento. Proprio la specialità della disciplina, unitamente alla qualificazione dei buoni di risparmio postale in termini di "prodotti finanziari" ex art. 7 DM 6.10.2004, sono gli argomenti spesi dall'intermediario per sostenere l'esclusione dalla competenza dell'ABF della materia del risparmio postale. Sul punto, occorre considerare che il carattere speciale della regolamentazione del risparmio postale si ricava, in particolare, dal D.L. 269/2003 (art. 5, comma 11, lett. a, b, c) e dal DM Economia 6.10.2004 che detta le relative disposizioni applicative.

Da altri riferimenti normativi, tuttavia – segnatamente dalla Delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008 sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis TUB e dalle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie – emergono indicazioni che militano a favore dell'opposta tesi, favorevole all'inclusione delle controversie riguardanti gli strumenti di risparmio postale nella sfera di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. In particolare, l'art. 2 del DPR 14.3.2001, n. 144 prevede, a proposito dell'attività di Bancoposta, che essa comprende "la raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; la raccolta del risparmio postale; i servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario". Se, quindi, la materia del risparmio postale rientra dichiaratamente nella "attività di Bancoposta", essa non può che rientrare nella competenza dell'ABF in base a quanto stabilito dalla citata delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008, che ha espressamente individuato come soggetti destinatari della disciplina, tra l'altro, "Poste Italiane S.p.A., in relazione alle attività di Bancoposta".

Dagli stessi documenti ufficiali di Banca d'Italia, d'altronde (cfr. "Trasparenza delle operazioni e dei servizi. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.", par. 1.1. e ivi nota 1), è possibile ricavare che "secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

T.U.F., le disposizioni non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari” e che “l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr.art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”.

Tali ultime considerazioni, a parere del Collegio, offrono una indicazione molto chiara e precisa, senza trascurare che – diversamente - nessuna tutela adeguata potrebbe essere garantita in questa fase ai consumatori, determinandosi un “vuoto” assolutamente non accettabile. Occorre poi considerare che, essendo quello dell’ABF un sistema ispirato a principi di effettività della tutela, non va ignorato un criterio di natura empirica, vale a dire la percezione, da parte del cliente, dell’intermediario quale naturale interlocutore nella gestione di un rapporto assolutamente equiparato a quello gestito dalle banche. Una simile completa equiparazione è stata, del resto, più volte ricercata e garantita dallo stesso intermediario che, non per caso, ha spesso sottoscritto pubbliche intese con l’ABI per garantire la perfetta assimilazione dei prodotti gestiti a quelli bancari. Ed infatti, quale esempio sintomatico, nel comunicato del 26.6.2001, relativo all’Accordo con l’ABI, operativo dal 2 luglio 2001, si legge che “per favorire il processo di integrazione tra i due sistemi di pagamento, l’attuale intermediario ha adottato per i propri titoli gli standard tecnici previsti per gli assegni bancari e circolari e le procedure elettroniche interbancarie che ne consentono il trattamento”.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, deve essere quindi disattesa la prima eccezione proposta dall’intermediario, relativa al difetto di competenza dell’ABF.

Prima di affrontare il merito pieno del ricorso, occorre evidenziare che il ricorrente segnala nel modulo di ricorso di aver presentato reclamo nell’aprile del 2010, senza tuttavia produrne copia. Peraltro l’intermediario – che non ha trasmesso, pur essendovi tenuto, la documentazione relativa alla fase preventiva all’avvio del procedimento – non ha eccepito la mancata presentazione del reclamo da parte del ricorrente.

Venendo al merito della vertenza, è da rilevare che il buono postale fruttifero, prodotto in copia, riporta effettivamente nella parte anteriore l’indicazione “a termine” e la stampigliatura “AD”, relativa verosimilmente alla serie di appartenenza del titolo, seguita da un numero identificativo. Nessun’altra indicazione è invece fornita in ordine alla durata e alla data di scadenza.

Sul retro del medesimo documento, è riportata la data di emissione che, a differenza di quanto riferisce il ricorrente, risale al marzo 1990. Sono poi prestampate alcune informazioni relative alla riscossione e all’eventuale estinzione anticipata (“*Se riscosso prima della scadenza dei termini si applicano i tassi vigenti per i buoni p.f. ordinari diminuiti dello 0,50%*”). La successiva timbratura recante – senza alcuna ulteriore indicazione circa i relativi criteri di operatività - i tassi di interessi valevoli per la serie “Q” ha indotto il cliente a fare affidamento su una durata e un rendimento dell’investimento diversi da quelli applicabili alla tipologia di buono sottoscritto.

L’importo richiesto dal ricorrente, pari a € 2.705,11, in effetti, corrisponde – secondo verifiche effettuate dalla Segreteria Tecnica – al capitale rivalutato ai tassi di interessi applicabili alla serie “Q”, se il titolo fosse stato rimborsato a fronte della richiesta dell’aprile 2010 (data di presentazione del reclamo).



Cercando di semplificare l'oggetto della controversia, potremmo ritenere che, in buona sostanza, con il ricorso in esame, il ricorrente richiede l'applicazione della durata e del tasso di interesse riportato sul retro del titolo, in una timbratura apposta sul documento prestampato. Di contro, l'intermediario sostiene che la tipologia di titolo sottoscritto dalla parte, come normativamente disciplinata, prevede una durata non superiore agli undici anni e specifici tassi di rendimento.

Per i prodotti di risparmio postale, è stata successivamente al 2000 introdotta una peculiare disciplina di trasparenza che ricalca in gran parte la normativa dettata dalla Banca d'Italia, ponendo a carico dell'istituto collocatore l'onere di informare adeguatamente il risparmiatore. Il titolo da cui origina l'odierna controversia è stato tuttavia emesso in periodo antecedente: pertanto, l'intermediario resistente può essere richiamato solo all'osservanza delle ordinarie norme civilistiche – con particolare riguardo alle norme in tema di interpretazione contrattuale e, nel relativo contesto, al criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c. - e al generale criterio di buona fede e correttezza nei rapporti con la controparte, nonché delle specifiche disposizioni all'epoca dettate dal D.P.R. n. 156/1973 sui requisiti formali dei titoli postali. In particolare, l'art. 173 del decreto prevedeva al 1° comma che *“gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni”*.

Anche alla luce del principio enunciato da tale disposizione, la tabella stampigliata sul retro del buono in possesso del ricorrente, seppure contraddittoria rispetto alle altre informazioni prestampate, pare aver potuto effettivamente indurre ad un legittimo affidamento sull'applicazione del tasso nella dinamica – nel caso di specie – più favorevole.

Tale conclusione può essere ulteriormente rafforzata alla luce di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13979/2007, ai sensi della quale *“nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”*.

La sentenza citata, nel sancire – e ragionevolmente, soprattutto ove si tenga presente il tipo di rapporto, per sua natura destinato a svilupparsi in tempi anche molto lunghi - la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, richiama peraltro anche un precedente orientamento della Corte per ribadire che il buono fruttifero ha natura di mero documento di legittimazione e non di titolo di credito (Cfr. Cass. civ. , Sez. 1, 16 dicembre 2005, n. 27809).

Il Collegio, pertanto, condividendo i principi di fondo cui si ispira tale orientamento, evidentemente improntati alla tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del documento, ritiene di accogliere il ricorso come da dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.705,11 in pagamento del buono postale fruttifero AD n. 000.116.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI